



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto

La Segreteria

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0000156-09/01/2013-SC\_VEN-T97-P

MUNICIPIO ASIAGO	
Proc. n. 359	
11 GEN 2013	
Cat. 5.2	Fasc. del Comune di

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**ASIAGO (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di

**ASIAGO (VI)**

**Oggetto:** trasmissione delibera n. 16/2013/PRSP del 25 ottobre 2012.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 16/2013/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 ottobre 2012.

**Il Direttore della Segreteria**  
dott.ssa Raffaella Brandolese

*Reg. sep  
con  
a fine del*



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 ottobre 2012 composta da:

Cons. Diana CALACIURA TRAINA	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art 100 della costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle sezioni riunite della corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e



seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2010 del 22 giugno 2010 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009";

ESAMINATA la relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2009, redatta dall'organo di revisione del comune di Asiago (VI), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 27 maggio 2011, prot. n. 3663, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco e all'Organo di revisione del suindicato comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota n. 9570 del 19 luglio 2011 (acquisita al prot. c.d.c. 4629 del 22 luglio 2011);

VISTE le risultanze dell'audizione avvenuta in data 5 aprile 2012, alla quale hanno partecipato la Provincia di Vicenza e i Comuni di Asiago, Roana e Gallio.

VISTE le relazioni sulla società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., a firma congiunta dei sindaci dei Comuni di Asiago, Roana e Gallio, come richiesta in sede di audizione del 5 aprile 2012 presso la sede di questa Sezione regionale di controllo, prot. n. 5971 dell'8 maggio 2012 (acquisita al prot. n. C.d.c. 3155 del 10

maggio 2012) e della Provincia di Vicenza in data 22 maggio 2012;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 65/2012 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1 comma 168 della citata legge n. 266/2005;

udito il magistrato relatore,

#### FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2009, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Asiago (VI) emergevano le seguenti criticità:

- 1 - Risultato negativo della gestione di competenza,
- 2 - Incidenza dello stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti al 139%;
- 3 - Società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., in perdita da più di tre esercizi;

Pertanto, in data 27 maggio 2011, con prot. n. 3663, il Magistrato istruttore richiedeva all'Ente ed al Revisore dei conti, chiarimenti in ordine a quanto sopra.

In data 19 luglio 2012, con la nota citata in epigrafe, il Sindaco evidenziava i motivi che avevano costretto L'Ente a violare le disposizioni di legge.

#### DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2009, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. L.", located below the official stamp.

266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Asiago (VI) in ordine al suindicato rendiconto e dai chiarimenti forniti a richiesta dall'Ente medesimo, sono emerse le seguenti criticità, alcune delle quali già oggetto di pronuncia specifica n. 829/2012/PRSP, in sede di controllo finanziario sul bilancio di previsione 2011:

1) Risultato negativo della gestione di competenza

Dalla lettura dei prospetti trasmessi, è emerso un risultato negativo della gestione di competenza, accompagnato da un saldo negativo della parte corrente (superiore al 2% delle entrate destinate al finanziamento delle spese correnti al netto dell'avanzo applicato) e della parte capitale che, pur in presenza di un avanzo di amministrazione positivo (la cui entità, peraltro, appare fragile se rapportata al volume finanziario complessivo gestito dall'ente) può costituire un concreto rischio per gli equilibri di bilancio negli esercizi futuri.

Tale situazione di criticità è suffragata da una serie di indicatori; in particolare, si evidenzia una certa sofferenza per quel che riguarda il grado di copertura della spesa corrente con entrate correnti (95,97%) e si riscontra l'applicazione di una non trascurabile percentuale dell'avanzo di amministrazione alla copertura delle spese correnti (22,81%).

In sede istruttoria codesta amministrazione ha imputato il risultato negativo conseguito nell'esercizio finanziario 2009, alla mancata approvazione di una convenzione per l'utilizzo dello

stadio del ghiaccio (dalla quale era prevista un'entrata di € 50.000). A questo sarebbero da aggiungersi spese per € 199.750 dovute a contingenze imprevedibili ed urgenti causate dalle copiose precipitazioni nevose cui l'ente ha dovuto far fronte utilizzando tutte le disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne, invece, la destinazione dell'avanzo di amministrazione a spese correnti (pari a complessivi €140.353,24), nella nota di risposta viene precisato che una quota di € 80.000, è stata utilizzata per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive e per € 60.353,24, per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente. Di questi ultimi, però, viene precisato che la parte di € 27.676,24 è stata destinata al ripiano delle perdite della società Aeroporto di Asiago S.p.a. In realtà, dalla lettura della delibera del Consiglio comunale n14 del 16/04/2009 con oggetto "Destinazione dell'avanzo di amministrazione esercizio 2008 e variazione al programma delle opere pubbliche" si evince un importo complessivo maggiore, riconducibile alle perdite della predetta società.

A questo riguardo, la Sezione richiama l'ente al rispetto dei principi contabili che regolano la materia, redatti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. In base a tali principi l'ente valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che si era prefissato all'inizio



*[Handwritten signature]*

dell'anno" (si richiama, in particolare, il principio contabile n. 3 - punti nn. 57, 58 e 60).

Con riferimento allo specifico punto della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Sezione fa presente che una gestione di competenza in disavanzo va monitorata, potendo acquisire carattere di strutturalità. In particolare, la Sezione ritiene sia da potenziare la capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni da parte dell'Ente.

2) Incidenza dello stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti al 139%;

In relazione a tale profilo, la Sezione deve rilevare che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (139%) pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe comunque determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha, più volte e in ambiti diversi, ravvisato la necessità di un generalizzato

abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà, seppur contenuta sotto la soglia percentuale consentita, appare tuttavia potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie, che l'entità (139%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Al riguardo, per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.

3) Società partecipata Aeroporto di Asiago S.p.a., in perdita da più di tre esercizi.

La partecipazione del Comune di Asiago alla società in questione è già stata oggetto di un'apposita pronuncia specifica, adottata da questa Sezione in sede di controllo sul bilancio preventivo 2011 (delibera n. 829/2012/PRSP). In tale provvedimento, la Sezione ha evidenziato la necessità, per il Comune di Asiago, di valutare



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



l'opportunità di continuare a sostenere una partecipazione ad una società caratterizzata da una gestione costantemente in perdita, sin dall'anno di costituzione (2000), accumulando perdite per 1.183.000, rispetto alle quali codesto Comune ha dovuto effettuare interventi finanziari, relativi alla propria partecipazione, per circa € 346.147, mediante riacapitalizzazioni (periodo 2001 - 2011).

Dall'approfondito esame svolto da questa Sezione in detta occasione, è inoltre emerso che il comune di Asiago era ben al corrente dei fenomeni patologici che affliggevano la gestione societaria e che ha comunque ritenuto di voler mantenere, seppur in costanza di perdite societarie, la relativa partecipazione.

E' stato, inoltre, rilevato che al Comune di Asiago non sarebbe mancata una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, né un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte dalla società quanto, piuttosto, *"il diligente esercizio di quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio offerto (e delle correlate risorse), e la qualità di socio, comportano"*.

La Sezione ritiene di evidenziare come tali obblighi assumano una particolare rilevanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che, soprattutto se reiterati, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale

che hanno giustificato la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici, seppur imposti, come nel caso in specie, da disposizioni normative di carattere generale che regolano la gestione dei servizi aeroportuali.

A questo proposito, la Sezione richiama, ancora una volta, la normativa che impone all'ente l'analisi puntuale e concreta delle attività indicate come scopi societari, al fine di verificare l'esistenza del rapporto di stretta necessità, richiesto dall'art. 3, co. 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e la riconducibilità delle attività indicate ad una categoria (funzioni, servizi, mere attività economiche, attività strumentali), avente ripercussioni sul piano della indispensabilità ed attinenza delle funzioni all'ente locale.

Appare utile evidenziare, altresì, l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede che *"...i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni....."*.

In secondo luogo, si sottolinea l'esigenza normata nel nuovo testo dell'art. 147 *quater* del TUEL - introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 - di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra



*JW*

richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*.

Questo Collegio, pertanto, ribadisce che l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto al perseguimento di finalità di interesse generale, non può prescindere, tuttavia, da quel canone gestionale minimo, caratterizzante l'iniziativa privata, rappresentato dall'economicità. Questo impone, anzitutto, che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita.

La realizzazione dell'equilibrio economico, infatti, costituisce garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali da parte dell'ente, sia in veste pubblica che in veste privata, assumendo la natura di obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente medesimo.


Non a caso, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Tra l'altro, la possibilità di conseguire l'equilibrio economico nel lungo periodo, motivata dall'esigenza di soddisfare primari interessi dell'ente in termini di promozione economica e sociale,

deve ritenersi ridimensionata - se non, addirittura, esclusa - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 19 del citato D.L. 78/2010, secondo il quale: *"Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali...."*.

Nella citata delibera 829/2012/PRSP, questo Collegio ha già illustrato come, con la "manovra finanziaria 2010", il legislatore abbia voluto limitare in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando, per legge, pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell'ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubblici, stante l'uso di risorse della collettività.

Le disposizioni restrittive, dettate specificamente per le società pubbliche, in realtà impongono un abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in



*JM*

situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono, pertanto, ammissibili "interventi tampone", con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

In questo modo, quindi, il legislatore ha voluto porre fine alla prassi - contrastante con il divieto di erogare aiuti di stato e con il principio della concorrenza nel mercato comune - seguita dagli enti pubblici e, dagli enti locali in particolare, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari, per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate, attraverso la preclusione della possibilità di intervenire sul capitale delle società che presentino una perdita strutturale reiterata, tale da minacciare la continuità aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza di quegli organismi non in grado di tendere, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio.

Ciò in quanto le partecipazioni dirette in enti e/o in società di capitali che, negli ultimi tre anni abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Questo risulta confermato dall'esame della relazione sul rendiconto 2009, dove emerge che una rilevante parte dell'avanzo di amministrazione è stato destinato al ripiano delle perdite della società in questione.

Esaminati gli aspetti generali della vicenda, la Sezione ritiene, pertanto, che la qualificazione della società "Aeroporto di Asiago" s.p.a come società di c.d. "diritto singolare" (cioè disciplinata da una normativa speciale che imponga l'utilizzo di tale modello organizzativo), non esime comunque una valutazione della compatibilità della scelta dell'ente di mantenere la partecipazione in detta società, con i canoni della c.d. "sana gestione finanziaria", quale verifica espressamente demandata alla Corte - e, per essa, a codesta Sezione regionale - nell'ambito del controllo finanziario e contabile disciplinato dall'art. 1, commi 166 e ss. della L. 266/2005.

Nell'ambito di tale valutazione, il primo dato che emerge è che la società in questione ha operato costantemente in perdita da ben undici anni.

Tutti i bilanci annuali (delle cui risultanze l'ente ha dato contezza in apposita relazione citata in premessa) si sono chiusi, infatti, con un avanzo negativo, con una perdita complessiva dalla costituzione ad oggi pari, per il comune di Asiago, come già evidenziato, a €346.167,00.

La situazione appena descritta ha reso necessario un costante ripianamento da parte dei soci (per la maggior parte enti pubblici), con refusione, altrettanto costante, di risorse pubbliche da parte del Comune di Asiago, reperite dal bilancio e destinate a riportare, pro quota, il capitale sociale alla consistenza originaria.

Le ricapitalizzazioni per perdita oltre il minimo sono state



*[Handwritten signature]*

addirittura cinque.

Si è determinata, peraltro, una più che consistente erosione del patrimonio netto (ben oltre la metà).

Si può, dunque, affermare, come emerge chiaramente dalle due relazioni inviate a questa Sezione, che la società di gestione aeroportuale non avrebbe potuto "sopravvivere" senza l'apporto continuativo di denaro pubblico, non avendo mai, neppure una volta e nemmeno nell'ultima annualità, prodotto un risultato positivo.

Nella citata delibera 829/2012/PAR, alla quale si rinvia per le considerazioni sulle argomentazioni sostenute dal Comune di Asiago ai fini della opportunità della partecipazione societaria in questione, si fa comunque presente che: *"gli enti pubblici hanno il dovere di impiegare le risorse della collettività - soprattutto in attività "facoltative", non coincidenti strettamente con i compiti istituzionali assegnati per legge, e, soprattutto, in un momento di grave difficoltà per la finanza pubblica allargata - secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella specie del tutto disattesi".*

Pertanto, questa Sezione ribadisce che il mantenimento della partecipazione azionaria da parte del Comune di Asiago, nella società Aeroporto di Asiago S.p.a., non sembra costituire una scelta conciliabile con i canoni della sana gestione finanziaria, né con il principio di legalità finanziaria, da identificare con il sostanziale rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ottica, quindi, della "sana gestione", che costituisce parametro imprescindibile e prioritario nella valutazione dei comportamenti aventi rilevanza sotto il profilo contabile e finanziario - tra i quali, certamente, deve annoverarsi la scelta di acquisire e mantenere partecipazioni azionarie - non può ritenersi "legittimo" il prolungato trasferimento di consistenti risorse in un organismo quale quello in esame, in perdita dalla costituzione a tutt'oggi (2000/2012).

Questa Sezione, in conclusione, ritiene, di dover assumere, in relazione a quanto sopra evidenziato sulla partecipazione del comune di Asiago alla Aeroporto di Asiago Spa, specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005, con espresso invito all'Amministrazione comunale di Asiago (VI):

- ad effettuare un'attenta valutazione - alla luce di quanto rappresentato da questa Sezione e di quanto previsto dall'articolo 1 commi 8 e 9 del recente d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 - in merito all'opportunità, a fronte degli intervenuti e costanti ripianamenti di perdite di esercizio, costituenti un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio ed un appesantimento della gestione degli esercizi futuri, di mantenere detta partecipazione;
- ad effettuare, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di azionista e tenendo in debita evidenza quanto previsto dal nuovo articolo 147 quater del TUEL, come introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 17, un attento monitoraggio



*JM*



dell'andamento delle proprie partecipate al fine di poter contribuire ad evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

1. accerta, dalla documentazione trasmessa, che la società Aeroporto di Asiago spa è in perdita costante dal 2000 ad oggi e che detta perdita strutturale e reiterata appare tale da minacciare la continuità aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza dell'organismo, non in grado di tendere in modo autonomo, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio;
2. accerta che il Comune di Asiago (VI), ente partecipante, ha ripianato costantemente mediante interventi di ricapitalizzazione dette perdite nel periodo 2000- 2011 per un importo pari € 346.167,00 euro;
3. in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 commi 8 e 9 del recente d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, invita il Comune di Asiago, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare una attenta valutazione in merito all'opportunità di mantenere detta partecipazione, a fronte del rischio che il costante ripianamento delle perdite potrebbe rappresentare per la stabilità dell'equilibrio di bilancio e

dell'inevitabile appesantimento per la gestione del bilancio negli esercizi futuri;

4. invita il comune di Asiago, in relazione a quanto evidenziato e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 147 *quater* del TUEL (introdotto dal d.l. n. 174/2012), sempre nell'esercizio dei poteri di azionista, ad effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipate, al fine di evitare il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera;
5. dispone di inviare la presente delibera alla Procura della Corte dei conti, Sezione Veneto, per gli accertamenti di competenza;
6. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Asiago (VI) per quanto di rispettiva competenza.



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2012.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Francesco Maffei

Cons. Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 08/01/2013

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese

